

TI_GERICHTE 16.1999.2 vom 1. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1999.2

FR: TI_GERICHTE 16.1999.2 du 1 février 1999

IT: TI_GERICHTE 16.1999.2 del 1 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.02.1999
16.1999.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00002 Lugano 1. febbraio 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 dicembre 1998 presentato nella forma dell'appello da _____ Contro la sentenza 18 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1998 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. _____ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 23 novembre 1998 la _____ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'500.- pari alle ripetibili riconosciute all'istante con sentenza 17 maggio 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona, sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo; che l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando di essere debitrice dell'importo posto in esecuzione; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza; che con atto ricorsuale 29 dicembre 1998 -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 5 cpv. 1 LOG e 17 LALEF- _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale attribuendo alla sentenza 17 maggio 1996 del Pretore di Bellinzona la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante l'eccezione dalla stessa sollevata, e neppure considerata dal giudice, circa la mancanza di identità tra la medesima e la debitrice indicata nella sentenza pretorile; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.); che nell'ambito di quest'accertamento il giudice deve

stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 106-108); che nella fattispecie, da un raffronto della documentazione agli atti non risulta esservi identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo ossia nella sentenza 17 maggio 1996 del Pretore di Bellinzona _____ e la debitrice indicata nel PE, ovvero l'escussa e qui ricorrente _____ i; che il ricorso, che ha evidenziato l'errore commesso dal primo giudice nell'applicazione dell'art. 80 LEF, deve quindi essere accolto; che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF pronuncia: I. Il ricorso 29 dicembre 1998 _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 80.-. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, sono poste a carico _____ il quale rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 100.- per questa sede. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.